



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA

### FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

Cortese att.ne alla Spettabile Clientela

### FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

Chi invia telematicamente **in ritardo OLTRE 12 GG** dalla data della fattura elettronica, o dalla data di effettuazione del servizio o consegna merci se precedente,

dal 01/07/2019 per i soggetti trimestrali  
dal 01/10/2019 per i soggetti mensili

è soggetto alle seguenti **SANZIONI:**

**Fattura con iva:** se la fattura elettronica **non è stata emessa ed inviata** nel termine di cui sopra si applica la sanzione prevista dall'articolo del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede una sanzione **dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'imponibile.**

**Fatture senza iva:** se in fattura non è prevista l'iva, la norma prevede una sanzione da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni fattura.

#### **RAVVEDIMENTO**

Qualora si fosse nella situazione di mancata emissione e invio di una fattura nei termini (**oltre 12 gg dalla data fattura**) si invita la spettabile clientela a contattare con urgenza lo studio per effettuare il pagamento tempestivo delle sanzioni con ravvedimento operoso:

- Ravvedimento entro 90 gg dalla data della fattura non inviata > si paga 1/9 della sanzione
- Ravvedimento oltre 90 gg dalla data della fattura non inviata fino al termine di invio della dich. iva > si paga 1/8 della sanzione

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



## ATTENZIONE

### Invio della fattura elettronica oltre 12 gg dalla data di emissione - sanzione

Si avvisa la rispettabile clientela che data la molteplicità dei dati da monitorare e registrare, purtroppo lo **studio NON PUO' GARANTIRE il controllo della differenza tra data fattura e data di invio (che deve essere inferiore a 12 gg).**

Lo studio quindi non risponde in nessun caso di eventuali sanzioni per ritardi di invio delle fatture e non ravvedute.

+++++

### Periodo transitorio

Si fa presente che termini e sanzioni di cui sopra non si applicano per le fatture emesse ed inviate in ritardo nei seguenti casi:

- per i soggetti trimestrali >> fatture datate fino al 30/06/19 e inviate entro massimo il 16/08/19
- per i soggetti mensili >> fatture datate fino al 30/09/19 e inviate entro massimo il 16/10/19

Si invita comunque ad emettere ed inviare le fatture nel termine di 12 gg in quanto l'ADE non ha perfettamente chiarito l'ambito di applicazione di questa esenzione da sanzioni.